



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

**AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIO
LAVORATIVA PER GLI UTENTI BENEFICIARI DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) E CITTADINI IN
CONDIZIONE DI POVERTÀ RESIDENTI NEI COMUNI DI SESTO SAN GIOVANNI E COLOGNO
MONZESE
CIG: BC6DEEB667**

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO 3

Domanda n. 4 (Integrazione a "Risposte a richiesta di chiarimento 2 – Domanda n. 3")

1. Si segnala l'impossibilità di pagare il contributo ANAC sul portale. Il messaggio che riporta il sito è il seguente: "GAE24 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento a causa di problemi sull'anagrafica della stazione appaltante. È opportuno contattare il contact center dell'Autorità."

Risposta n. 4

1. All'esito dei riscontri richiesti relativamente alla segnalazione sopra riportata, ANAC conferma che "il CIG segnalato risulta disponibile ai fini del pagamento del contributo.
La invitiamo a ritentare digitando il codice CIG nell'apposita maschera e selezionando la funzione "Cerca"."

Domanda n. 5

1. All'articolo 21 del Disciplinare di gara "Step2 – Busta telematica tecnica", punto 1, pag. 33 viene ammessa la presentazione di allegati SOLO per i criteri premiali 3.1 e 3.2.
Al punto 25.1 del Disciplinare di gara "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", tabella 5, viene indicata la possibilità di allegare il curriculum del coordinatore proposto (criterio 3.2) e i curricula del gruppo di lavoro proposto (criterio 3.3). Si chiede pertanto conferma che si ritiene ammessa la presentazione di allegati relativi ai soli criteri premiali 3.2 e 3.3, oggetto di specifica valutazione e non relativi al criterio premiale 3.1.
2. All'articolo 21 del Disciplinare di gara "Step2 – Busta telematica tecnica", punto 1, pag. 33 si chiede conferma che eventuale indice e copertina della relazione tecnica non rientrano nel computo delle 15 pagine massime previste.

Risposta n. 5

1. Si conferma che il riferimento al criterio 3.1 contenuto nell'articolo 21 del Disciplinare costituisce un mero errore materiale. Sono ammessi esclusivamente i curricula relativi ai criteri 3.2 e 3.3, come espressamente previsto dalla tabella 5; non sono ammessi ulteriori allegati.
2. Si conferma che il numero di pagine si riferisce al contenuto dell'offerta tecnica.

Domanda n. 6

Con riferimento al criterio di valutazione 3.3 – "Adeguatezza del gruppo di lavoro proposto", il Disciplinare prevede che la Commissione valuti, tra gli altri elementi, "l'esperienza professionale degli operatori, desumibile dai curricula", prevedendo l'allegazione dei curriculum vitae. Si rileva tuttavia che l'art. 16 del Capitolato, in applicazione dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, dispone che l'aggiudicatario garantisca la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

La documentazione di gara mette a disposizione dei concorrenti l'elenco del personale attualmente impiegato, riportandone dati contrattuali, qualifica, livello, anzianità, monte ore e altre informazioni, ma non i relativi curricula professionali.

Si chiede pertanto di chiarire come debba essere formulata l'offerta relativamente al criterio 3.3 da parte degli operatori economici diversi dal gestore uscente, considerato che tali concorrenti:

- a) non dispongono dei curricula del personale attualmente impiegato nel servizio;
- b) in caso di aggiudicazione sono tenuti al prioritario assorbimento del medesimo personale;
- c) risultano vincolati, ai sensi del Disciplinare, al gruppo di lavoro e alle professionalità dichiarate nell'offerta tecnica.

Si chiede in particolare se, al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti:

- la Stazione appaltante intenda rendere disponibili a tutti gli operatori economici i curricula, eventualmente anonimizzati, del personale attualmente impiegato;

- ovvero se, ai fini del criterio 3.3, il concorrente debba fare riferimento alle caratteristiche professionali del personale uscente sulla base delle sole informazioni disponibili nella documentazione di gara;

- ovvero se l'esperienza professionale desumibile dai curricula debba essere valutata esclusivamente con riferimento alle figure ulteriori o diverse rispetto al personale interessato dalla clausola sociale.

Si chiede, infine, di precisare come debba essere coordinata l'attribuzione del punteggio relativo ai curricula con l'obbligo di prioritario assorbimento del personale uscente, al fine di evitare che la disponibilità esclusiva dei curricula da parte dell'attuale gestore determini un differente livello informativo tra i concorrenti nella formulazione dell'offerta tecnica.

Si evidenzia che il chiarimento richiesto appare necessario al fine di assicurare l'effettiva comparabilità delle offerte e la parità di trattamento degli operatori economici, anche in base a quanto chiarito nella delibera ANAC n. 444 del 9 maggio 2018, che afferma che, "se, a causa della clausola sociale, gli operatori diversi dall'uscente non possono realisticamente utilizzare il proprio personale, attribuire punteggio alle caratteristiche del personale può impedire loro di conseguire quel punteggio e l'applicazione in questi termini del criterio si rivelerebbe lesivo dei principi di concorrenza e di parità di trattamento".

La *lex specialis* determina una disparità competitiva strutturale perché attribuisce punteggio sulla base di un elemento — l'esperienza curriculare di persone concretamente destinate all'esecuzione — rispetto al quale il gestore uscente dispone ex ante sia dell'informazione sia della disponibilità effettiva delle risorse, mentre gli altri concorrenti non dispongono né dei curricula del personale interessato alla continuità occupazionale né, ragionevolmente, di un organico già assunto e inutilizzato da destinare condizionatamente all'appalto.

E continuerei:

Il concorrente entrante è pertanto costretto, per competere sul criterio premiale, a indicare professionalità diverse dal personale uscente sulla base di disponibilità necessariamente condizionate all'aggiudicazione, senza poter assicurare la medesima corrispondenza tra personale valutato in sede di offerta e personale successivamente impiegato nell'esecuzione che è invece strutturalmente assicurata al gestore uscente.

Quesito – Criterio 3.3 "Adeguatezza del gruppo di lavoro proposto" – parità di trattamento tra operatori economici, disponibilità del personale e clausola sociale

Con riferimento al criterio 3.3 dell'offerta tecnica, il Disciplinare prevede l'attribuzione di un punteggio fino a 6 punti in relazione all'adeguatezza del gruppo di lavoro proposto, valutando, tra gli altri elementi, "l'esperienza professionale degli operatori, desumibile dai curricula", con possibilità di allegare i relativi CV.

Il Capitolato prevede, al contempo, l'applicazione della clausola sociale, disponendo il prioritario assorbimento del personale già impiegato nell'appalto dal gestore uscente. Si chiede di chiarire come tale criterio debba essere applicato in modo da assicurare effettive condizioni di parità di trattamento tra il gestore uscente e gli altri operatori economici concorrenti. Il gestore uscente, infatti, dispone già del personale attualmente impiegato nel servizio, intrattiene con esso i relativi rapporti di lavoro, ne conosce le esperienze professionali e dispone dei relativi curricula. Esso è pertanto nella condizione di proporre nell'offerta tecnica personale già individuato, disponibile e concretamente impiegato nel servizio, documentandone mediante CV l'esperienza professionale e potendo assicurare la sostanziale corrispondenza tra le risorse oggetto di valutazione in sede di gara e quelle successivamente impiegate nell'esecuzione.

Gli operatori economici diversi dal gestore uscente si trovano invece in una situazione oggettivamente differente. Essi non dispongono dei curricula del personale attualmente impiegato, non intrattengono con tale personale alcun rapporto di lavoro e, prima dell'eventuale aggiudicazione e dell'attuazione della clausola sociale, non possono conoscerne compiutamente le esperienze professionali oggetto di valutazione.

Sul punto si richiama il principio, recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, 19 marzo 2026, n. 2359, secondo cui la posizione di maggiore conoscenza dell'operatore uscente può costituire un'asimmetria informativa fisiologica, purché la documentazione di gara metta comunque gli altri operatori qualificati nella condizione di ricavare, mediante l'ordinaria diligenza professionale, gli elementi necessari alla predisposizione dell'offerta. Nel caso esaminato, infatti, l'assenza di un'asimmetria patologica è stata affermata proprio in ragione dell'eshaustività della documentazione di gara e della mancata dimostrazione della carenza di dati indispensabili alla formulazione dell'offerta.

Nel caso in esame, tuttavia, le informazioni curriculari individuali sulle quali il criterio 3.3 consente di fondare una parte della valutazione qualitativa non risultano ricavabili mediante l'ordinaria diligenza professionale, trattandosi di informazioni personali e professionali nella disponibilità dei lavoratori interessati e del gestore uscente.

La rilevanza della disponibilità di tali informazioni risulta ulteriormente confermata dal parere di precontenzioso ANAC n. 420 del 22 ottobre 2025, nel quale l'Autorità ha ribadito la necessità che la Stazione appaltante renda disponibili ai concorrenti i dati sul personale necessari alla formulazione dell'offerta in presenza della clausola sociale e ha precisato che, qualora siano richiesti ulteriori dati necessari alla formulazione dell'offerta e la Stazione appaltante non ne disponga, essa deve richiederli all'operatore uscente e renderli disponibili a tutti i potenziali concorrenti. La questione non riguarda, peraltro, soltanto la disponibilità delle informazioni curriculari, ma anche l'effettiva disponibilità del personale cui tali curricula si riferiscono.

Per concorrere all'attribuzione del punteggio previsto dal criterio 3.3, infatti, gli operatori economici diversi dal gestore uscente dovrebbero indicare nell'offerta personale proprio ovvero soggetti esterni dei quali abbiano acquisito una disponibilità necessariamente condizionata all'eventuale aggiudicazione dell'appalto.

Tale personale potrebbe tuttavia non coincidere, in tutto o in parte, con quello concretamente destinato all'esecuzione del servizio, considerato il successivo obbligo di dare applicazione alla clausola sociale e al prioritario assorbimento del personale attualmente impiegato. Sotto questo specifico profilo appare pertinente quanto affermato da TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 23 giugno 2011, n. 1150, in una controversia relativa proprio all'attribuzione di punteggio per l'esperienza del personale destinato a un servizio alla persona. Il TAR ha ritenuto corretto che il punteggio qualitativo fosse attribuito sulla base di elementi dai quali potesse desumersi con certezza l'utilizzo di personale avente le caratteristiche professionali premiate, escludendo che fossero sufficienti mere e generiche dichiarazioni di intenti.

Tale principio appare rilevante nel caso in esame proprio perché il gestore uscente può indicare personale già alle proprie dipendenze e concretamente impiegato nel servizio, mentre il concorrente entrante, non disponendo del personale interessato dalla clausola sociale, dovrebbe necessariamente fare affidamento, ai fini dell'attribuzione del punteggio, su personale proprio ovvero su professionalità la cui futura utilizzazione risulterebbe condizionata sia all'aggiudicazione sia alla successiva applicazione della clausola sociale.

La questione assume ulteriore rilievo considerando che il Disciplinare stabilisce che quanto proposto nell'offerta tecnica costituisce impegno contrattuale dell'aggiudicatario e integra le prestazioni oggetto del contratto.

Si chiede pertanto di chiarire:

1. come un operatore economico diverso dal gestore uscente possa indicare e documentare, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio 3.3, l'esperienza professionale del personale interessato dalla clausola sociale, non disponendo dei relativi curricula;
2. se sia consentito indicare ai fini del criterio 3.3 personale non attualmente alle dipendenze del concorrente, sulla base di una disponibilità condizionata all'aggiudicazione e, in caso affermativo, quale documentazione debba comprovare tale disponibilità, anche al fine di distinguere un'effettiva disponibilità della risorsa da una mera dichiarazione di intenti;
3. come debba essere assicurata, in tale ipotesi, la necessaria corrispondenza tra le professionalità e le esperienze curriculari oggetto di valutazione e di attribuzione del punteggio e il personale effettivamente impiegato nell'esecuzione del contratto, tenuto conto della successiva applicazione della clausola sociale;
4. quali misure la Stazione appaltante abbia previsto per assicurare che la disponibilità, in capo al gestore uscente, tanto dei curricula quanto del personale già concretamente impiegato nel servizio non determini un vantaggio competitivo nell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio 3.3 rispetto agli altri concorrenti, in contrasto con il principio di parità di trattamento;
5. come venga garantito che tutti i concorrenti possano formulare l'offerta tecnica sulla base di elementi caratterizzati dal medesimo grado di certezza quanto all'effettiva disponibilità e al successivo impiego delle risorse professionali oggetto di valutazione.

Si chiede infine se, al fine di assicurare la parità di trattamento e l'effettiva comparabilità delle offerte, la Stazione appaltante intenda:

- mettere a disposizione di tutti i concorrenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le informazioni curriculari/professionali del personale attualmente impiegato necessarie ai fini dell'applicazione del criterio 3.3;

ovvero

- chiarire che la valutazione delle esperienze professionali desumibili dai curricula riguardi esclusivamente il personale ulteriore o sostitutivo rispetto a quello interessato dalla clausola sociale;

ovvero

- indicare altra modalità idonea a garantire che tutti gli operatori economici possano concorrere all'attribuzione del relativo punteggio sulla base di informazioni e disponibilità delle risorse professionali sostanzialmente equivalenti.

Risposta n. 6:

Con riferimento al quesito, si precisa che il criterio 3.3 riguarda il gruppo di lavoro proposto da ciascun concorrente, che può indicare personale proprio o comunque destinato all'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione, allegandone i curricula. Non è richiesto che il concorrente faccia riferimento al personale del gestore uscente, poiché la clausola sociale opera nella fase esecutiva, senza comportare l'assorbimento automatico e integrale dei lavoratori, ma compatibilmente con l'organizzazione e il fabbisogno dell'aggiudicatario. Quanto dichiarato nell'offerta tecnica resta vincolante e l'eventuale assorbimento dovrà essere attuato nel rispetto delle professionalità e degli standard qualitativi offerti.

Sesto San Giovanni, 3.9.2026

Il RUP

Dott.ssa Rosaria Sozzino

[Firmato digitalmente]